


# COMUNE DI ALME'

## REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N° 88 DEL 18.12.1998

IL SINDACO  
Pedrali Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Oliva Dott. Pietro



Codice ente 10006

5  
ORIGINALE

numero 5

data 01/02/1999

## COMUNE DI ALME'

Provincia di Bergamo

**OGGETTO: RISPOSTA A ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL CO.RE.CO. DI BRESCIA ATTI N. 92 DEL 30.1.1998. DELIBERA DEL C.C. N. 88 DEL 18.12.1998 "REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE. ESAME ED APPROVAZIONE."**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta **Pubblica**

L'anno **millenovecentonovantanove**, addì **uno**, del mese di **Febbraio**, alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Pedrali Giovanni	Presente
Rossi Sergio	Presente
Dolci Laura	Presente
Rota Oliviero	Assente
Rota Roberto	Presente
Bertazza Agostino	Assente
Gamba Mirko	Presente
Nerbi Ugo	Presente
Testori Renzo	Presente
Belotti Giorgio	Presente
Scandella Roberto	Presente
Regazzoni Pierluigi	Presente
Capitanio Vittorio Roberto	Presente
Cornago Luciano	Presente
Rota Pierangelo	Presente
Gervasoni Stefano	Presente
Boffelli Giovanni	Presente
	presenti: 15
	assenti: 2

L'Assessore esterno Sig.:

Cornali Giuseppina	Presente
--------------------	----------

Partecipa il Segretario comunale Sig. Oliva Dott. Pietro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pedrali Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 5 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla proposta di deliberazione il Segretario comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta l'ordinanza istruttoria del Co.Re.Co – Sezione Interprovinciale di Brescia atti n. 92 del 30.12.1998 in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 18.12.1998 avente ad oggetto "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie. Esame ed approvazione", ove si richiedono chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio circa il contenuto dell'articolo 13 —comma 2 nei termini seguenti: "...in analogia a quanto previsto all'articolo 9 del regolamento, gli interessi vanno determinati al tasso legale vigente";

Richiamata la propria deliberazione n. 88 del 18.12.1998, con la quale si approvava il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;

Ritenuto dover aderire alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Organo di controllo, modificando l'articolo 2 comma 2° del citato Regolamento nei termini specificati nella ordinanza istruttoria;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'articolo 53 della legge 142/1990 come modificata dalla legge 127/1997;

Visti:

- l'articolo 52 del D. L.vo 15.12.1997 n. 446;
- l'articolo 17 – comma 42 della Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 29.06.1993 n. 20 e successive modifiche;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese nei modi di legge da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. Fornire al Comitato Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Brescia i chiarimenti richiesti con ordinanza atti n. 92 del 30.12.1998 relativamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 18.12.1998 avente ad oggetto "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie. Esame ed approvazione".

Or  
34  
VI  
25

—

NO

98

RE

AP

99

RI

RI

99

RI

RI

99

IS

SC

98

RE

AP

Nu

BF

2. Modificare, conseguentemente, il testo del comma 2° dell'articolo 13 del Regolamento, nei termini di cui di seguito:

omissis

**Art. 13**

Rimborsi

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti di entrate di cui al precedente art. 2, possono presentare specifica domanda di rimborso al funzionario responsabile del servizio entro tre anni dalla data del versamento nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo del versamento.

2. A favore dei beneficiari del rimborso verranno corrisposti **gli interessi semplici al saggio legale** in ragione annua vigente al momento di presentazione della richiesta, da calcolarsi sulla somma da rimborsare per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del pagamento dell'entrata comunale e la data di concessione del rimborso da parte del funzionario responsabile del servizio. (comma modificato con Delibera consiliare n. 5 del 01.02.1999).

3. Quando emergono errori materiali, di persona, di calcolo o duplicazioni dovuti all'ufficio responsabile della gestione dell'entrata, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme versate maggiorandole dell'interesse al saggio legale in ragione annua vigente al momento dell'erroneo versamento, da calcolarsi sulla somma da rimborsare per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di concessione del rimborso.

4. Qualora la somma, compresa dell'interesse legale, sia pari o inferiore all'importo di lire 20.000 complessivo, non si procede ad alcun rimborso.

5. Entro trenta giorni dall'avvenuta concessione del rimborso dovrà essere ordinato, da parte del servizio finanziario, il pagamento al beneficiario.

omissis

3. Integrare il presente articolo nel testo definitivo del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie.

IL PRESIDENTE  
Pedrali Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Oliva Dott. Pietro

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico/contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cadè Dott.ssa Milena

Milena Cadè

deliberazione C.C. n° 5 del 01/02/1999

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata in copia all'albo pretorio, come da attestazione del Messo Comunale, a norma dell'art. 47 comma 1 della legge 142/90, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 18/02/1999

Li 04/02/1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

### TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna al competente O.RE.CO. per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri Comunali, oggetto di denuncia di illegittimità / incompetenza, a norma dell'art. 17 comma 38 della legge 127/97

Li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

### CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art. 47 comma 2 della legge 142/90, non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità

decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia, avvenuta il \_\_\_\_\_, da parte dell'O.RE.CO., senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento, a norma dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97

avendo l'O.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, a norma dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97 (seduta del 01.02.1999 atti n° 397)

Li - 1 02. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell'O.RE.CO., con ordinanza istruttoria del \_\_\_\_\_ atti n° \_\_\_\_\_:

sono state prodotte controdeduzioni con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ricevute dall'O.RE.CO. il \_\_\_\_\_

la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia, avvenuta il \_\_\_\_\_, da parte dell'O.RE.CO., tenuto conto della sospensione del termine per l'esercizio del controllo, a norma dell'art. 17 comma 42 della legge 127/97

la presente deliberazione è stata riadottata/revocata/annullata con deliberazione di Consiglio Comunale / Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

la presente deliberazione è divenuta esecutiva avendo l'O.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, a norma dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97

la presente deliberazione è stata annullata / annullata parzialmente per vizi di legittimità dall'O.RE.CO. con ordinanza del \_\_\_\_\_ atti n° \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale, si certifica che il presente regolamento è stato ripubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 02.03.99 al 16.03.99, senza opposizioni.

Li 22 03 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

## Avvertenze

Le norme che si propongono per la disciplina dell'accertamento e della riscossione delle entrate extra tributarie non hanno bisogno di particolare illustrazione, salvo per quanto riguarda l'art. 6 e l'art. 7.

L'art. 6 si occupa delle funzioni dei soggetti responsabili delle entrate, considerando tuttavia l'eventualità che l'accertamento delle entrate sia stato affidato a terzi così come consentirebbe l'art. 52 del Decreto 446/97 .

E' sembrato quindi opportuno precisare che in tal caso resta al funzionario la vigilanza sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Nell'art. 7 è previsto, fra le altre forme di pagamento, anche quella a mezzo assegno circolare e con carta di credito.

Il regolamento sulle entrate comunali non è di quelli che deve essere comunicato al Ministero delle Finanze per eventuale impugnativa prevista dall'art. 52, comma 2, della legge 446/97 e pertanto segue per l'esecutività il percorso ordinario nel quale si ritiene che sia ricompresa anche la valutazione del Comitato di controllo in quanto tale regolamento non può essere considerato regolamento di organizzazione puro.

Sempre all'art. 7 lett. d) è stato previsto che, nel caso in cui si ammettano le carte di credito, le relative convenzioni fra l'Istituto finanziario ed il Tesoriere debbano essere approvate dal Comune il quale è l'unico ad avere interesse concreto a che il gioco delle valute non si dilati troppo o non emergano costi globali eccessivi.

**Art. 1**  
Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.02.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I  
ENTRATE COMUNALI

**Art. 2**  
Individuazione

Le entrate comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

**Art. 3**  
Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

#### **Art. 4**

##### **Determinazione canoni, prezzi, tariffe**

La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.

#### **Art. 5**

##### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

### **TITOLO II**

#### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art. 6**

##### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione o il piano delle risorse e degli obiettivi, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come



previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

## **Art. 7**

### **Modalità di pagamento**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, indicando le generalità del debitore (denominazione e ragione sociale per i soggetti diversi dalle persone fisiche), il domicilio fiscale, la natura dell'entrata e il periodo cui si riferisce il versamento, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento negli appositi conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale, con particolare riferimento all'assegno circolare intestato alla medesima tesoreria comunale e a condizione che non sia trasferibile;
- d) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per ogni entrata e scadenza deve essere eseguito separato versamento, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la

frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Il Tesoriere comunale non può rifiutare le somme che il debitore intende versare, sempreché non risultino assolutamente incerti i dati di cui al 1° comma.

### **Art. 8**

#### **Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

### **Art. 9**

#### **Omissione e ritardo dei pagamenti**

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in subordine, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

4. Sulle somme non versate o versate dopo la scadenza si applica l'interesse semplice nella misura del saggio legale vigente, in ragione annua, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento, anche rateizzato.

**Art. 10**  
Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, al saggio legale in ragione annua vigente al momento della concessione della dilazione di pagamento, da calcolarsi, per ogni rata a capitale costante, dal giorno della scadenza naturale dell'intero debito al giorno di scadenza delle singole rate.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 5.000.000, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

TITOLO III  
RISCOSSIONE COATTIVA

**Art. 11**  
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

- con la procedura indicata dal Regio decreto 14 aprile 1910, n.639 quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal

- Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/97;
- con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione.
2. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
  3. E' attribuita ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 o al funzionario responsabile, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/41910, n.639.
  4. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n.602 modificato con D.P.R. 28/1/1988, n.43 , le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446.
  5. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

## **Art. 12** Autotutela

1. Il funzionario responsabile dell'entrata non tributaria può, in qualsiasi momento e con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione dell'entrata, preesistenza di requisiti per la fruizione di agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, con determinazione, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
  - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali simili vicende conclusesi negativamente;
  - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza;
  - costo derivante da inutili carichi di lavoro.

### **Art. 13**

#### **Rimborsi**

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti di entrate di cui al precedente art. 2, possono presentare specifica domanda di rimborso al funzionario responsabile del servizio entro tre anni dalla data del versamento nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo del versamento.

2. A favore dei beneficiari del rimborso verranno corrisposti gli interessi al tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) in ragione annua vigente al momento di presentazione della richiesta, da calcolarsi sulla somma da rimborsare per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del pagamento dell'entrata comunale e la data di concessione del rimborso da parte del funzionario responsabile del servizio.

3. Quando emergono errori materiali, di persona, di calcolo o duplicazioni dovuti all'ufficio responsabile della gestione dell'entrata, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme versate maggiorandole dell'interesse al saggio legale in ragione annua vigente al momento dell'erroneo versamento, da calcolarsi sulla somma da rimborsare per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di concessione del rimborso.

4. Qualora la somma, compresa dell'interesse legale, sia pari o inferiore all'importo di lire 20.000 complessivo, non si procede ad alcun rimborso.

5. Entro trenta giorni dall'avvenuta concessione del rimborso dovrà essere ordinato, da parte del servizio finanziario, il pagamento al beneficiario.

### **Art. 14**

#### **Procedure**

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

### **Art. 15**

#### **Esonero dalle procedure**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta relativa alla singola entrata comunale, compresa di interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L. 20.000 complessive.

2. Il funzionario responsabile ne fa atterraggio specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

### **Art. 16**

#### **Vigenza**

Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

### **Art. 17**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento diviene esecutivo dopo il favorevole controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo ed è ripubblicato nell'albo pretorio per 15 giorni successivi e consecutivi, al termine dei quali entra in vigore.

2. Copia del regolamento dovrà essere consegnata, a cura della segreteria comunale, a tutti i responsabili delle singole entrate, al responsabile del servizio finanziario e depositato nella raccolta dei regolamenti in libera visione al pubblico.